



COPERTURA INFORTUNI

"RISCHIO SPORTIVO BASE"

FRA LA

ASS. CENTRI SPORTIVI ITALIANI A.C.S.I.

E LA

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.

Edizione 11.05.2006

CAPITALI PRESTATI PER ASSOCIATO

RISCHIO SPORTIVO "GARANZIA BASE"

- Morte euro 55.000,00
- Invalidità permanente euro 50.000,00 (condizioni come da art. 7 del presente allegato)
- RSM euro 1.000,00 (condizioni come da art. 8 del presente allegato)
- Diaria da gesso euro 10,00 (condizioni come da art. 9 del presente allegato)

DEFINIZIONI

- Per << Assicurazione >> : il contratto di assicurazione ;
- Per << Polizza >> : il documento che prova l'assicurazione ;
- Per << Contraente >> : il soggetto che stipula l'assicurazione ;
- Per << Assicurato >> : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ;
- Per << Società >> : l'Impresa Assicuratrice ;
- Per << Premio >> : la somma dovuta dal Contraente alla Società ;
- Per << Sinistro >> : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione ;
- Per << Indennizzo >> : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro ;
- Per << Attività Sportiva >> : quella avente per oggetto un'attività riconosciuta a livello di Federazione dal CONI e quella Istituzionale dell'ACSI nella sua qualità di Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Coni.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1) Persone assicurate: la garanzia è prestata a favore dei tesserati sportivi ACSI iscritti anche per il tramite delle singole Associazioni Sportive affiliate , registrati negli appositi elenchi depositati presso la Contraente , secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente con apposite norme interne e conosciute agli Assicurati.

2) Norme Interne e validità della garanzia: sono assicurati gli iscritti all'ACSI e/o alle società sportive affiliate inseriti negli appositi elenchi depositati presso la Contraente. Le Associazioni Sportive affiliate all'ACSI, inseriscono negli appositi elenchi gli iscritti che, aderendo alle polizze integrative pagano all'ENTE oltre la tessera una quota assicurativa. Gli elenchi vengono trasmessi dalle singole Associazioni affiliate alla ACSI Nazionale la quale provvederà a trasmetterli con cadenze mensili alla Società. Per la validità della garanzia per i singoli assicurati valgono gli elenchi depositati presso l'ACSI Nazionale.

3) Oggetto dell'Assicurazione: l'Assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscono durante le attività sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative compresi gli allenamenti, organizzate dalle singole Associazioni e/o direttamente dal Contraente, purché sotto la sorveglianza di almeno un'istruttore dell'Associazione Sportiva o di persona dalla stessa incaricata. Sono altresì incluse le riunioni organizzative, incarichi, missioni o altre attività rientranti negli scopi sportivi delle Associazioni e della Contraente. La garanzia si estende al rischio in itinere, cioè agli infortuni che avvengono durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto dall'abitazione dell'assicurato al luogo ove si svolge l'attività e viceversa il tutto certificato dal circolo e/o associazione.

4) Limiti di età :

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

La copertura è inoltre valida per gli iscritti di età superiore a 75 anni , limitatamente all'attività ricreativa ed all'attività fisico-motoria per la terza età.

5) Esonero denuncia di infermità: Criteri di indennizzabilità

La Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dal denunciare infermità, difetti fisici, o mutilazioni, da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito intervenire.

La Società corrisponde l'indennizzo soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che risulti indennizzabile a termini di polizza, indipendentemente da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze dirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

